



COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Area II, Politiche del Welfare

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE
ALLA BIGENITORIALITA'**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.6 del 08/02/2018

Art.1: Finalità

Art.2: Istituzione del Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità

Art.3: Criteri per l'Iscrizione al Registro

Art.4: Attestazione di iscrizione al Registro

Art.5: Cancellazione dal registro

Art.6: Azioni di promozione

Art.7: Trattamento dei dati personali

Art.8:Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO
COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA'**

Art.1
Finalità

1. Il presente Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro Comunale per il diritto del minore alla Bigenitorialità, è volto a tutelare i diritti del minore ed il suo superiore interesse, ad affermare il ruolo di entrambi i genitori anche in caso di separazione o divorzio, ad aiutare le famiglie ad affrontare nel modo migliore il trauma della separazione affermando il diritto ed il dovere di ciascun genitore ad esercitare il suo ruolo.

Art.2

Istituzione del Registro per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità

1. E' istituito presso il Comune di Palmi il registro Amministrativo per il Diritto del Minore alla Bigenitorialità.
2. La disciplina Comunale del Diritto del Minore alla Bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del Registro si inserisce nel quadro della vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, del diritto di famiglia e di ogni altra normativa di tipo civilistico di competenza esclusivamente Statale.

Art.3

Criteria per l'iscrizione al Registro

1. Il minore, residente nel Comune di Palmi, può essere iscritto nel registro, a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei genitori, titolare della responsabilità genitoriale.
2. Con l'iscrizione del minore nel Registro, tutte le comunicazioni che dovessero essere destinate allo stesso per fini amministrativi o da parte di soggetti che interagiscono con lo stesso, saranno inviate presso la residenza di entrambi i genitori, come riportata nel registro.
3. La domanda di iscrizione nel Registro (come da modello di istanza allegato), può essere presentata all'ufficio anagrafe dai genitori anche disgiuntamente; in tale ipotesi, all'atto di presentazione della relativa domanda da parte di uno dei genitori, l'ufficiale di anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore.
4. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la propria residenza, unitamente a quella del figlio minore, nel Comune di Palmi da altro Comune, l'Ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, anche l'apposito modello con il quale richiedere l'iscrizione al Registro.
5. Contestualmente all'iscrizione nel Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati, ivi contenuti, ad altri Enti/Istituzioni/Scuole Pubbliche e/o Private che interagiscano con la vita del minore, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.

Art. 4

Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune di Palmi apposita Attestazione di avvenuta iscrizione nel Registro, che potrà essere utilizzata per i fini del presente Regolamento o in ogni altro caso consentito dalla legge, in cui sia opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori, nel rispetto dei diritti del minore.

2. Tale Attestazione potrà essere ritirata entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della relativa richiesta.

Art.5

Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune di Palmi verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' onere di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale, portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, i provvedimenti giudiziari che comportino la restrizione e/o la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire su richiesta congiunta dei genitori ovvero su richiesta diretta del genitore che ne ha fatto istanza esclusiva, dandone comunicazione all'altro genitore. Resta ferma la possibilità di chiedere nuova iscrizione.

Art. 6

Azioni di promozione

1. Il Comune di Palmi si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso

contenuti, conformemente alla normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare. A titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza del minore; spostamenti all'estero del minore (previo rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio); deposito di pubbliche informazioni di tipo medico e scolastico; deposito della lista di eventuali sostegni economici o voucher, buoni, agevolazioni o altri provvedimenti di cui il minore è beneficiario.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei Minori alla Bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli stessi interessati e funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza ai fini della tutela dei diritti del minore, qualora ne facciano legittima e motivata richiesta.

Art. 8

Disposizioni Finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste

2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

3. Qualunque modifica e/o integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina del diritto del Minore alla Bigenitorialità, troveranno diretta ed immediata applicazione presso il Comune di Palmi, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.

4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.